



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32432** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 64904** reso dall'agente contabile **Raffaella VEZZARO**, economo del Comune di Castegnaro (VI) per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, depositato in data **10 febbraio 2020**.

**Vista** la relazione **n. 16/2025** del **10.02.2025** del Magistrato istruttore del conto;

**Vista** la memoria depositata in giudizio dall'Amministrazione in data 24 aprile 2025;

**Esaminati** gli atti di causa;

**Uditi**, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025, celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita;

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | SVOLGIMENTO IN FATTO                                                             |  |
|  | 1. Con relazione n. 16/2025 del 10.02.2025, il Magistrato istruttore chiedeva    |  |
|  | l'iscrizione a ruolo di udienza del conto giudiziale n. 64904, reso dall'agente  |  |
|  | contabile Raffaella VEZZARO, economo del Comune di Castegnero (VI) per           |  |
|  | il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 e depositato in data 10 febbraio 2020,        |  |
|  | avendo rilevato che:                                                             |  |
|  | - il conto, avente ad oggetto la gestione della cassa economale per l'esercizio  |  |
|  | 2018 e redatto sul modello 23, risultava sottoscritto dall'agente contabile in   |  |
|  | data 23 gennaio 2019 e vistato, ai fini del deposito, dal Responsabile del       |  |
|  | Servizio Finanziario, mentre era privo di parificazione, in quanto la stessa era |  |
|  | stata effettuata da un Organo incompetente, ossia la Giunta comunale, con        |  |
|  | deliberazione n. 31 del 24 aprile 2019;                                          |  |
|  | - il conto non era rappresentativo della gestione, stante la genericità delle    |  |
|  | causali delle spese economali, l'assenza dell'annotazione dei numeri dei buoni   |  |
|  | d'ordine, delle determinazioni di discarico, del mandato di pagamento            |  |
|  | dell'anticipazione e della quietanza di versamento relativa alla restituzione    |  |
|  | dell'anticipazione ricevuta; tale carenza strutturale non appariva superabile    |  |
|  | dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, in quanto l'agente aveva     |  |
|  | tenuto scritture separate per le spese ed i rimborsi, anziché un giornale di     |  |
|  | cassa, e mancava la vidimazione trimestrale del responsabile del Servizio        |  |
|  | Finanziario;                                                                     |  |
|  | - risultavano effettuate spese, seppur per un importo modesto (euro 20,13), nel  |  |
|  | mese di gennaio 2018 e, quindi, in data antecedente al mandato di pagamento      |  |
|  | dell'anticipazione in favore dell'economo (01.02.2018), circostanza che si       |  |
|  | poneva in contrasto sia con la dichiarazione resa in data 22.05.2024 dal         |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | 2                                                                                |  |

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | Responsabile del Servizio Finanziario circa l'assenza di un fondo cassa               |  |
|  | residuo al giorno 01.01.2018 sia con le risultanze del conto relativo alla            |  |
|  | gestione della cassa economale per l'esercizio 2017 (n. 59936);                       |  |
|  | - non era stata redatta la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139     |  |
|  | c.g.c., adempimento diverso, per natura e contenuti, dalle verifiche periodiche       |  |
|  | di cassa, i cui verbali, comunque, non erano stati prodotti in sede istruttoria.      |  |
|  | <b>2.</b> In data 24 aprile 2025, il Comune di Castegnaro ha depositato, con nota del |  |
|  | Responsabile dell'Area Finanziaria, la seguente documentazione integrativa:           |  |
|  | - prima resa n. 135677 (rigettata dalla Segreteria della Sezione                      |  |
|  | Giurisdizionale) e il relativo allegato con il dettaglio dei buoni economali, dei     |  |
|  | mandati di reintegro e delle determine di discarico;                                  |  |
|  | - seconda resa n. 146738 (accettata dalla Segreteria della Sezione                    |  |
|  | Giurisdizionale) e il relativo allegato riepilogativo delle spese economali           |  |
|  | come da modello 23 del d.P.R. n. 194/96;                                              |  |
|  | - le determine trimestrali di reintegro e relativi allegati;                          |  |
|  | - il registro di cassa, sia per i pagamenti che per le riscossioni;                   |  |
|  | - i mandati di reintegro e di pagamento dell'anticipazione, con la reversale di       |  |
|  | riversamento in tesoreria;                                                            |  |
|  | - le verifiche di cassa trimestrale.                                                  |  |
|  | <b>3.</b> All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da     |  |
|  | verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.                                   |  |
|  | CONSIDERATO IN DIRITTO                                                                |  |
|  | <b>4.</b> Come evidenziato dal Magistrato istruttore, il Comune ha provveduto alla    |  |
|  | parificazione dei conti degli agenti contabili, compreso quello reso dalla sig.ra     |  |
|  | Vezzaro per l'esercizio 2018, con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del          |  |
|  |                                                                                       |  |
|  | 3                                                                                     |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | 24/04/2019 (cfr., sul punto, anche la relazione ex art. 139 d.lgs. 174/2016 del segretario comunale del 22/05/2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Al riguardo, il Collegio rileva che la <i>“parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che, per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo”</i> (cfr. Cdc, SS.RR., parere n. 4/2020/CONS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Tale verifica rientra tra i compiti del Responsabile del servizio finanziario, come prescritto anche dall’art. 48, comma 1, lett. b) del Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera C.C. n. 35 del 23.11.2016, a mente del quale il servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione, <i>“effettua la parifica del conto del tesoriere, dei conti dell’economista e degli altri agenti contabili interni, in denaro o in natura”</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | È evidente, pertanto, che il provvedimento assunto dalla Giunta comunale non può validamente sostituire il visto di regolarità, non essendo la stessa l’Organo deputato ad attestare la corrispondenza tra i dati riportati nel conto e le scritture contabili dell’Ente. Né può sostenersi che il Responsabile del servizio finanziario abbia assolto a tale adempimento, avendo espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 TUEL sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, posto che trattasi di funzioni aventi finalità diverse e considerato, comunque, che nei pareri resi non si dà atto di alcuna verifica, eventualmente svolta dallo stesso, sulla corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella dell’Ente locale. |  |
|  | Ne consegue che il conto in esame deve ritenersi privo della parificazione e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | non può, pertanto, già solo per tale motivo, essere dichiarato regolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <b>5.</b> Passando al merito, pur potendosi superare la censura inerente alle carenze informative del conto definitivamente depositato in data 10.02.2020 (resa n. 146738), alla luce dell’invio in data 09.09.2019 di una precedente versione dello stesso (resa n. 135677) contenente il riferimento alle causali delle spese economali, ai numeri dei buoni d’ordine, nonché agli estremi delle determinazioni di scarico e dell’assegnazione dell’anticipazione, il Collegio ritiene che gli ulteriori profili di irregolarità, evidenziati nella relazione di deferimento, siano, comunque, ostativi all’approvazione del conto e al conseguente scarico dell’agente contabile. |  |
|  | In particolare, anche considerando la documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione comunale, emerge, infatti, che la tenuta di scritture separate per le spese e per i rimborsi non è conforme alle disposizioni del regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con delibera di C.C. n. 36 del 14.11.2003, le cui disposizioni in materia di “Servizio di economato” (artt. 27-30) devono ritenersi vigenti, in assenza di una regolamentazione specifica dello stesso nell’ambito del regolamento di contabilità del 2016.                                                                                                                                         |  |
|  | Rimangono, pertanto, accertate le irregolarità denunciate dal Magistrato istruttore, posto che l’art. 29 del predetto regolamento pone, in capo all’economo, l’obbligo di tenuta di un giornale di cassa per la registrazione giornaliera di tutte le operazioni di versamento. Manca, peraltro, come evidenziato nella stessa relazione di deferimento, la sottoscrizione, alla fine di ogni trimestre, del Responsabile del servizio finanziario, come previsto dalla stessa disposizione regolamentare (“ <i>Alla fine del trimestre il giornale di cassa viene sottoscritto dall’economo e dal responsabile del servizio finanziario</i> ”).                                     |  |
|  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | Inoltre, pur riscontrandosi la corrispondenza tra l'ammontare complessivo               |  |
|  | delle spese (e dei rimborsi) e quello riportato nel conto in esame, resta               |  |
|  | confermato che l'Ente ha sostenuto spese, seppur di modesta entità (euro                |  |
|  | 20,13) nel mese di gennaio 2018 e, quindi, prima che fosse disposto il mandato          |  |
|  | di pagamento dell'anticipazione in favore dell'economo (n. 62                           |  |
|  | dell'01.02.2018, per l'importo di euro 500,00). Tale circostanza, peraltro, si          |  |
|  | pone in contrasto non soltanto con la dichiarazione resa dal Responsabile del           |  |
|  | servizio finanziario circa l'assenza di un fondo cassa residuo alla data                |  |
|  | dell'01.01.2018 ma anche con le risultanze del conto relativo alla gestione             |  |
|  | della cassa economale per l'esercizio 2017 (n. 59936), dal quale risulta                |  |
|  | l'inesistenza di giacenza di cassa al 31.12.2017.                                       |  |
|  | <b>6.</b> Quanto, infine, all'irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della |  |
|  | relazione dell'organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall'art. 139,      |  |
|  | comma 2, c.g.c., il Collegio, pur prendendo atto della tardiva redazione della          |  |
|  | stessa (in data 22 maggio 2024, dopo l'invio della richiesta istruttoria) da parte      |  |
|  | del Segretario comunale, rileva, con riferimento al contenuto del documento             |  |
|  | pervenuto, che esso avrebbe dovuto - come da ordinanza n. 15/2023 di questa             |  |
|  | Sezione Giurisdizionale – <i>“preferibilmente dare conto dell'attività di verifica</i>  |  |
|  | <i>svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la</i>            |  |
|  | <i>corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili</i>    |  |
|  | <i>dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e</i>  |  |
|  | <i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa</i>    |  |
|  | <i>aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di</i>           |  |
|  | <i>eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di</i>            |  |
|  | <i>rendicontazione”</i> . Non può, pertanto, ritenersi idonea, per natura e contenuti,  |  |
|  |                                                                                         |  |
|  | 6                                                                                       |  |

|     |                                                                                       |                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                       |                               |
|     | la relazione predisposta dall'Ente ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c.,           |                               |
|     | limitandosi la stessa a dare atto che i conti degli agenti contabili del Comune       |                               |
|     | di Castegnaro per l'esercizio 2018 sono stati sottoposti alle verifiche               |                               |
|     | trimestrali di cassa dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 223 TUEL.            |                               |
|     | 7. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere         |                               |
|     | dichiarato regolare né l'agente può essere ammesso a discarico.                       |                               |
|     | 8. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è        |                               |
|     | luogo a provvedere sulle stesse.                                                      |                               |
|     | <b>P.Q.M.</b>                                                                         |                               |
|     | la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,               |                               |
|     | definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al <b>n. 32432</b> del registro di |                               |
|     | Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale <b>n. 64904</b> dell'agente  |                               |
|     | contabile <b>Raffaella VEZZARO</b> , economo del Comune di Castegnaro (VI)            |                               |
|     | per l'esercizio 2018, depositato in data 10 febbraio 2020.                            |                               |
|     | Nulla sulle spese.                                                                    |                               |
|     | Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.                              |                               |
|     | Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del <b>12 giugno 2025</b> .         |                               |
|     | Il Giudice relatore                                                                   | Il Presidente                 |
|     | Elisa Borelli                                                                         | Marta Tonolo                  |
|     | <i>(firmato digitalmente)</i>                                                         | <i>(firmato digitalmente)</i> |
|     |                                                                                       |                               |
|     | Depositata in Segreteria, il 17/07/2025                                               |                               |
| per | Il Funzionario preposto                                                               |                               |
|     | <i>(firmato digitalmente)</i>                                                         |                               |
|     | Nicoletta Niero                                                                       |                               |
|     |                                                                                       |                               |
|     | 7                                                                                     |                               |